

## Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 291/2023

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in esame, fornisce chiarimenti relativamente al trasferimento al consolidato fiscale di eccedenze di interessi passivi non dedotti dalle singole società che vi partecipano in presenza di perdite fiscali pregresse, ovvero realizzate prima di accedere al regime di tassazione di gruppo.
- ✓ Al riguardo, occorre rammentare che l'art. 96, comma 14, Tuir, prevede la possibilità di portare a riduzione del reddito imponibile di gruppo l'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati in deducibili generatasi in capo a un soggetto partecipante al regime di tassazione di gruppo durante il periodo di vigenza di quest'ultimo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti presentino, per lo stesso periodo d'imposta (i) una quota eccedente di ROL, (ii) un' eccedenza di interessi attivi e proventi assimilati, in entrambi i casi anche riportate da periodi d'imposta precedenti, purché non anteriori all'ingresso nel consolidato fiscale. Il trasferimento delle eccedenze di interessi passivi alla *fiscal unit* ha ad oggetto sia le eccedenze di periodo sia quelle oggetto di riporto in avanti con un'importante limitazione. Per le eccedenze di interessi passivi in deducibili originatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato fiscale, infatti, sussiste un divieto – analogo a quello previsto per le perdite fiscali pregresse all'avvio del regime di tassazione di gruppo – di trasferimento alla *fiscal unit*.
- ✓ L'Agenzia, con la circolare n. 19/E del 2009, ha precisato che laddove la società con eccedenza di interessi passivi netti in deducibili abbia anche perdite fiscali «pregresse», detta eccedenza può essere portata a riduzione del reddito imponibile complessivo di gruppo solamente se e nella misura in cui la stessa società abbia registrato (e trasferito dunque al consolidato fiscale) un risultato imponibile pari almeno alla predetta eccedenza, pena l'aggiornamento del divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui si è detto. Solo successivamente, con la risoluzione n. 67/E del 2019, l'Agenzia, circoscrivendo il proprio orientamento, ha affermato che non ha carattere generale ma riguarda solamente i casi in cui la società partecipante al consolidato abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo. Detto aggiornamento non si verifica, invece, qualora la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l'esercizio a zero. In tal caso, pertanto, la società consolidata può trasferire alla *fiscal unit* sia la perdita fiscale di periodo sia la quota di interessi passivi in deducibili.
- ✓ Ciò premesso, nella fattispecie oggetto di interpello, la società istante, seguendo l'interpretazione resa nella circolare n. 19/E, fino al periodo d'imposta 2020 non ha trasferito le eccedenze di interessi passivi in deducibili al consolidato, anche dopo la pubblicazione della risoluzione n. 67/E. Solo dal 2021 si è adeguata alla nuova interpretazione. L'Agenzia, preso atto del comportamento tenuto dal contribuente, (i) nega a quest'ultimo la possibilità di trasferire le eccedenze di interessi passivi del 2019 e 2020 (post pubblicazione della risoluzione) alla *fiscal unit* del periodo d'imposta 2022, rimanendo dette eccedenze comunque riportabili su base individuale dalla consolidata, (ii) non considera altresì ammissibile la presentazione di dichiarazioni integrative per le medesime annualità per rivedere il comportamento adottato, (iii) riconosce tale ultima facoltà per i periodi d'imposta antecedenti al 2019.

